CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE E OVADESE

NOVI LIGURE

(Consorzio di Area Vasta tra Comuni ai sensi dell'art. 31 del D.Lqs. 267/2000 e dell'art. 9 della L.R. 1/2018)

Novi Ligure, 6 Marzo 2023

Alle società affidatarie del servizio: ECONET S.r.l. GESTIONE AMBIENTE S.p.a. 5 VALLI SERVIZI S.r.l.

Ai Comuni Consorziati LORO SEDI

Prot. n. 420/23 RN/la

OGGETTO: Carta della qualità dei servizi.

L'art. 5 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), prevede che l'Ente territorialmente competente, individuato in questa fase nello scrivente Consorzio, approvi in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

Dopo una consultazione con le società erogatrici del servizio, questo Consiglio di Amministrazione ha approvato, con deliberazione n. 6 del 15.02.2023, l'allegata "Carta della qualità del Servizio di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti, dello spazzamento e del lavaggio strade e di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti".

Ai sensi dell'art. 3 del Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR), la Carta suddetta deve essere pubblicata:

- sui siti web dei tre gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, dello spazzamento
 e del lavaggio strade e di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti: Econet S.r.l.,
 Gestione Ambiente S.p.a. e 5 Valli Servizi S.r.l.;
- sui siti web dei Comuni che riscuotono la TARI;
- nonché, per opportuna informazione, sul sito web dei Comuni associati in regime di TARI corrispettiva.

Si ricorda infine che il CSR e le Società di raccolta hanno stipulato un Accordo ai sensi

dell'art. 2.4 del TQRIF in base al quale le società che gestiscono le attività di raccolta e trasporto

e spazzamento e lavaggio delle strade sono obbligate agli adempimenti contenuti nel TQRIF

inerenti ai punti di contatto con l'utente (Titolo IV) e alla gestione dei reclami e delle richieste

scritte di informazioni (Titolo III), sollevando dai relativi adempimenti il "gestore dell'attività di

gestione tariffe e rapporto con gli utenti" in larga parte coincidente con i Comuni in regime di

TARI Tributo.

Questi ultimi hanno anche l'onere di attenersi alla indicazioni della Carta di qualità per i

servizi tributari di pertinenza, mentre nessun onere è in capo ai Comuni in regime di TARI

corrispettiva riscossa dalle società. Eventuali interferenze con i Regolamenti comunali vanno

affrontati, in attesa di un auspicale allineamento, considerando la gerarchia delle fonti. La tesi

prevalente attribuisce valenza regolamentare alle disposizioni ARERA, e come tali prevalenti sulle

previsioni regolamentari dei Comuni ma non sulle norme di legge. Su questi aspetti si rimanda alle

interpretazioni dottrinarie, tra le altre:

https://www.neopa.it/sites/default/files/approfondimenti/2022-

09/Approfondimento_072022_La%20deliberazione_ARERA_152022_e_il_rapporto_con_i_reg

olamenti_TARI.pdf

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/l-obbligo-adeguamento-regolamenti-tari-

regole-qualita-dettate-arera-AETcOjiC

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11302-schema-di-modifiche-del-

regolamento-tari-recepimento-delibera-arera-15-2022)

Le Società erogatrici del servizio sono tenute, oltre che al rispetto della Carta, anche ad

attivare nel più breve tempo possibile i servizi ancora mancanti, evidenziati nella Carta stessa con

la dicitura "da attivare", dandone comunicazione a questo Consorzio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

F.to Angelo Ravera